

	POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA MADONE – SUISIO - MEDOLAGO - PROVINCIA DI BERGAMO - SEDE: Piazza A. Moro, 1 - MADONE (BG) Tel. 035.0771077 Fax 035.0771203 e-mail: polizialocale@centrisola.it PEC: plicentrisola@pec.it	
		Ordinanza n. 43 del 09/08/2019
		Prot. 9394

COMUNE DI MEDOLAGO

Regolamentazione della sosta e circolazione dei veicoli per consentire lavori stradali, cantieri e similari, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di modesta entità, ovvero manifestazioni temporanee, eseguiti dal Comune di MADONE, MEDOLAGO, e SUISIO a mezzo di cantiere comunale e/o ditte appaltatrici ovvero, eseguiti dal concessionario del servizio o da privati.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE CENTRISOLA

CONSIDERATA, la necessità di vietare il transito dei veicoli nella vie Manzoni, Marconi e Mons. Riva in occasione della festività del 15 agosto 2019 dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di adottare dei provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alla celebrazione e per la circolazione:

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, nr. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi sopra espressi, che qui s'intendono richiamati, giovedì 15 agosto 2019 dalle ore 15:00 alle ore 24:00 e comunque fino al termine dell'evento, l'adozione del seguente provvedimento:

SOSPENSIONE TEMPORANEA della circolazione stradale per tutte le categorie dei veicoli, nelle vie:

**Manzoni, tratto a ciottolato;
Marconi sino a incrocio Via C. Battisti;
Mons. Riva sino ex piazzale Alpini;
Piazza Papa Giovanni XXIII;
Piazza Marcoli;
Via IV Novembre.**

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare con tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza di coloro che si trovano, per qualsiasi motivo, all'interno dell'area indicata nel presente provvedimento.

Gli operatori di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo C.d.S. nonché dalla normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE
PARIS Giovanni
Firmata digitalmente

